SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 4 novembre 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'interno

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 ottobre 2010, n. **180**.

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2010;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;

b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

c) «mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

f) «organismo»: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;

g) «regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo;

h) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;

i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;

l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;

m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l'attività di formazione dei mediatori;

n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attività di formazione dei mediatori;

o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *i)*, assicurando l'idoneità dell'attività svolta dagli enti di formazione;

p) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;

q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;

r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;

s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina:

a) l'istituzione del registro presso il Ministero;

b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;

c) l'istituzione dell'elenco presso il Ministero;

d) i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall'elenco;

e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.

Capo II
REGISTRO DEGLI ORGANISMI

Art. 3.
Registro

1. È istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte *i)*, sezione C e parte *ii)*, sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.

3. Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

parte *i)*: enti pubblici;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

parte *ii)*: enti privati;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.
Criteri per l'iscrizione nel registro

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare:

a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c)*;

b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;

c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;

f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;

g) la sede dell'organismo.

3. Il responsabile verifica altresì:

a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;

b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18;

c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:

a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte *i)*, sezione B e parte *ii)*, sezione B.

4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera *b)*, per l'organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli
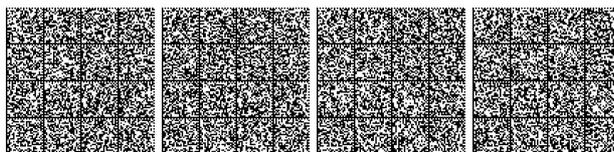
avvocati, l'iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.

5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera *b)*, può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera *b)*, è attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.

Art. 5.

Procedimento di iscrizione

1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera *b)*, e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell'articolo 16; per gli enti privati l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe.

2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.

4. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

Art. 6.

Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore

1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.

2. L'elenco dei mediatori è corredato:

a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l'indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;

b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere *a)* e *b)*;

c) dell'attestazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *c)*;

d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.

3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi.

4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.

Art. 7.

Regolamento di procedura

1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

2. L'organismo può prevedere nel regolamento:

a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;

b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;

c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;

d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;

e) che la mediazione svolta dall'organismo medesimo è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.

3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10.

4. Il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche.

5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:

a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo;

b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;
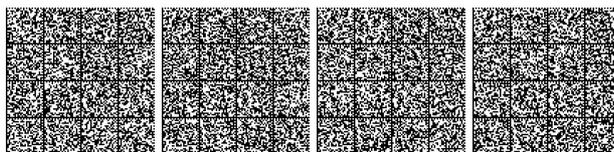
c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 8.

Obblighi degli iscritti

1. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

2. Il responsabile dell'organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

Art. 9.

Effetti dell'iscrizione

1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.

2. A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l'organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine.

4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

Art. 10.

Sospensione e cancellazione dal registro

1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.

3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.

4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.

Art. 11.

Monitoraggio

1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell'indennità ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.

2. Il Ministero procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all'applicazione, nel processo, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.

3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.

Capo III

SERVIZIO DI MEDIAZIONE E PRESTAZIONE DEL MEDIATORE

Art. 12.

Registro degli affari di mediazione

1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

Art. 13.

Obblighi di comunicazione al responsabile

1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all'organismo copia del provvedimento di diniego.

Art. 14.

Natura della prestazione

1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

Art. 15.

Divieti inerenti al servizio di mediazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *c)*.

Capo IV

INDENNITÀ

Art. 16.

Criteri di determinazione dell'indennità

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;

e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera *d)*, per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

Capo V

ENTI DI FORMAZIONE E FORMATORI

Art. 17.

Elenco degli enti di formazione

1. È istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori.

2. L'elenco è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

3. L'elenco è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:

parte *i)*: enti pubblici;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

parte *ii)*: enti privati;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione dell'elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18.

Criteri per l'iscrizione nell'elenco

1. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica l'idoneità dei richiedenti e, in particolare:

a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;

b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l'attività di formazione presso il richiedente;

e) la sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica;

f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;

g) la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera *f)*;

h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere *f)* e *g)* siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione;

i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.

3. Il responsabile verifica altresì:

a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l'idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;

b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera *c)*.

Art. 19.

Procedimento d'iscrizione e vigilanza

1. Al procedimento di iscrizione nell'elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.

Capo VI

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 20.

Disciplina transitoria

1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall'artico-

lo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.

2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile.

3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall'articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.

4. I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di formazione. Dell'avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 ottobre 2010

Il Ministro della giustizia: ALFANO

Il Ministro dello sviluppo economico: ROMANI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010

Ministeri istituzionali - registro n. 17, foglio n. 279

Tabella A
(articolo 16, comma 4)

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.):

«Art. 16 *(Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori).* — 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti del d.lgs. n. 28 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto legislativo 24 febbraio 1098 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52.):

«Art. 13 *(Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali).* — 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.

3-*bis*. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3.

4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3.».

— Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

«Art. 19 *(Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio).* — 1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'articolo 11, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

«Art. 11 *(Conciliazione).* — 1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.».

— Si riporta il testo dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229):

«Art. 137 *(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale).* — 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea.».

— Si riporta il testo dell'articolo 14, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

«Art. 14 *(Obblighi del mediatore).* — 1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 9, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

«Art. 9 *(Dovere di riservatezza).* — 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010 si veda nelle note all'articolo 7.

— Per il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 si veda nelle note all'articolo 4.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 5, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

«Art. 17 *(Risorse, regime tributario e indennità).* — 1.- 4 (*Omissis*).

5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.».

— Si riporta il testo dell'articolo 13, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

«Art. 13 *(Spese processuali).* — 1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'articolo 2961 del codice civile:

«Art. 2961 *(Restituzione di documenti).* — I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.

Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.

Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.

Si applica in questo caso il disposto dell'articolo 2959.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:

«Art. 12 *(Efficacia esecutiva ed esecuzione).* — 1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28:

«Art. 5 *(Condizione di procedibilità e rapporti con il processo).* — 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.».

— Per il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 si veda nelle note all'articolo 7.

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'articolo 13, del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si veda nelle note all'articolo 4.

Note all'art. 20:

— Il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, reca: (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.).

10G0203

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 agosto 2010.

Conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato Sen. Guido Viceconte.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 10 relativo ai Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 7, 49 e 50;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l'art. 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 5 e11;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto l'art. 15, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante, tra gli altri, la nomina dell'on. Mariastella GELMINI a Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 marzo 2010, recante la nomina a Sottosegretario di Stato all'istruzione, all'università e alla ricerca del Sen. Guido VICECONTE;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al suddetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sen. Guido VICECONTE, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie relative ad aree e progetti indicati al successivo articolo 2.

2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

3. Nelle materie di cui all'articolo 2, gli atti e i provvedimenti sono inviati alla firma del Sottosegretario di Stato per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

Art. 2.

1. Al Sen. Guido VICECONTE è conferita la delega a trattare:

a) rapporti con il Ministero della salute, con particolare riferimento alla disciplina delle scuole di specializzazione mediche e alla disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

b) diritto allo studio universitario;

c) elaborazione di proposte al Ministro per specifici interventi nel settore della ricerca biomedica;

d) dispersione scolastica;

e) istruzione post-secondaria, educazione ed istruzione permanente degli adulti;

f) tematiche relative al rapporto tra titoli di studio e accesso al lavoro e alle professioni;

g) educazione ambientale;

h) problematiche relative all'edilizia scolastica nelle regioni dell'Italia meridionale;

i) ricerca scientifica svolta dall'Agenzia Spaziale Italiana nel settore della geodesia sul territorio nazionale;

l) questioni specifiche di volta in volta individuate dal Ministro nell'ambito delle materie di competenza del Ministero.

2. Il Sottosegretario di Stato Sen. Guido VICECONTE è delegato, in caso di impedimento del Ministro e sulla base delle indicazioni del Ministro, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

3. In caso di impedimento, il Ministro può delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato, Sen. Guido VICECONTE, i rapporti con le istituzioni comunitarie e internazionali nelle materie di competenza, la partecipazione alle missioni internazionali nelle materie di competenza del Ministero, nonché la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero e la partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata e alle riunioni di Comitati interministeriali.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato, Sen. Guido Viceconte è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

2. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro e del Sottosegretario.

Art. 4.

1. Non sono compresi nella delega di cui all'articolo 2, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali del Ministero, nonché degli enti e degli istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

d) la valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra le direzioni del Ministero;

f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina di arbitri.

Art. 5.

1. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica del Sottosegretario di Stato su questioni riguardanti la politica e l'organizzazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca, deve previamente essere concordata con il Ministro.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 16, foglio n. 316

10A13031

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2010.

Modifica dei PP.DG 29 gennaio 2008, 20 maggio 2009, 18 settembre 2009 e 30 marzo 2010, di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «A.N.P.A.R. -Associazione Nazionale per l'Arbitrato», denominato «Organismo Internazionale di Conciliazione & Arbitrato», in Pellezzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 29/01/2008, 20/05/2009, 18/09/2009 e 30/03/2010 con i quali l'organismo non autonomo costituito dalla associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale per l'Arbitrato», con sede legale in Pellezzano – Salerno, località Corgiano 20/D, C.F. e P.IVA 03023510658, denominato «ORGANISMO INTERNAZIONALE di CONCILIAZIONE & ARBITRATO», è stato iscritto al n. 24 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/01/2003, n. 5;

Vista l'istanza del 16 giugno 2010 ptot. M. dg DAG 18 giugno 2010 n. 87190.E, con la quale il dott. Giovanni Pecoraro nato a Mercato San Severino (SA) il 21/10/1945, in qualità di legale rappresentante della associazione «A.N.P.A.R. - Associazione Nazionale Per l'Arbitrato» ha chiesto l'inserimento di ulteriori settanta nominativi nell'elenco dei conciliatori (trentanove in via esclusiva e trentuno in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1 lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art.. 6 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lett. *a)* e *b)* del citato D.M. 222/2004 per i conciliatori:

in via esclusiva

- dott. AVALLONE Giuseppe, nato a Salerno il 21 marzo 1963;
- dott. BARONE Maria, nata a Sorrento (NA) il 21 maggio 1979;
- dott. BIFARO Iuri Carmelo Francesco nato a Venosa il 4 luglio 1973;
- avv. BUCCI Giuseppe, nato a Lecce il 30 aprile 1979;
- dott. BUTTIGLIONE Antonella, nata a Lecce il 1 febbraio 1968;
- avv. CEZZI Cristianmatteo, nato a Bari il 27 ottobre 1977;
- dott. CONTI Giuseppina nata a Brescia il 13 agosto 1963;
- dott. CUNDARI Fabio, nato a Cosenza il 7 ottobre 1981;
- avv. CUPPONE Vito Antonio, nato a Napoli il 1° maggio 1970;
- avv. D'AMBROSIO Giovanni, nato a Salerno il 19 aprile 1980;
- avv. DE ANGELIS Fernando Ascenzo Umberto, nato a Fontana Liri (FR) il 27 gennaio 1963;
- avv. DE CONO Nicolina, nata a Maratea (PZ) il 16 aprile 1970;
- avv. DELLA MALVA Tony, nato a Termoli (CB) il 7 agosto 1970;
- avv. FORMICA Loredana, nata a San Giovanni Rotondo il 8 settembre 1975;
- dott. GRIECO Antonio, nato a Eboli (SA) il 6 marzo 1980;
- avv. LABOZZETTA Tindara, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 13 ottobre 1972;
- avv. MAFFEO Paola, nata a Campi Salentina (LE) il 18 aprile 1977;
- avv. MANZIONE Nella, nata a Salerno il 14 dicembre 1970;
- avv. MELCARNE Anna Maria, nata a Milano il 12 febbraio 1968;
- avv. MICCOLIS Valentina, nata a Lecce il 20 maggio 1978;
- dott. MONDRAGON DAMIAN Rosa Maria, nata a Lima (Perù) il 29 agosto 1960;
- dott. OLLANO DE DOMENICO Alessandra, nata a Cagliari il 10 aprile 1966;
- dott. PAGLIARULO Pietro, nato a Monopoli(BA) il 17 giugno 1960;
- avv. PAVONE Giuseppe, nato a Milazzo il 5 novembre 1966;

- avv. PARZIALE Adele Gabriella, nata a Castellana Grotte (BA) il 7 novembre 1975;

- avv. PETRACCA Piera Anna, nata a Castrignano del Capo (LE) il 29 giugno 1964;

- avv. PIETRANTUONO Rita, nata a Roma il 14 novembre 1970;

- dott. PINI Francesco, nato a Cervia(RA) il 28 agosto 1968;

- avv. PRIMICERI Pamela, nata a Casarano(LE) il 7 luglio 1978;

- dott. ROSSETTI Angelica, nata a Parma il 26 febbraio 1979;

- avv. ROSSI Maurizio, nato a Vallo della Lucania (SA) il 20 maggio 1960;

- dott. ROTOLO Onofrio, nato a Polignano a Mare (BA) il 23 gennaio 1959;

- avv. RUGGIERO Domenica Patrizia, nata a Conversano (BA) il 18 agosto 1973;

- avv. RUGGIERO Rosalba, nata a Monopoli (BA) il 12 marzo 1977;

- dott. SABATO Ivana, nata a Locorotondo (BA) il 6 novembre 1977;

- avv. TARANTINO Roberto, nato a Galatina (LE) il 5 dicembre 1980;

- avv. TREVISANI Pierluigi, nato a Ferrara il 24 gennaio 1949;

- avv. VISCO Barbara, nata a Battipaglia(SA) il 16 maggio 1964;

- dott. VONO Aldo, nato a Cropalati (CS) il 10 gennaio 1953;

in via non esclusiva

- dott. ALBANO Caterina, nata a Rosarno (RC) il 24 ottobre 1960;

- avv. AMATUCCI Angelamaria, nata ad Avellino il 22 luglio 1980;

- avv. BAGGIO Alessandra, nata a Carpi (MO) il 16 maggio 1977;

- dott. BUONAVITA Marina, nata a Salerno il 22 luglio 1976;

- avv. CARROZZA Maria, nata a S. Giorgio Del Sannio(BN) il 06 marzo 1964;

- avv. CAVALLO Antonio, nato a Cosenza il 16 dicembre 1966;

- dott. CENTO Natale, nato a Messina il 12 agosto 1975;

- avv. DAMATO Mariateresa, nata a Trani, il 29 marzo 1978;

- dott. DI GREGOLI Antonino, nato a Palermo il 24 agosto 1959;

- avv. ELIA Federica, nata a San Cesario di Lecce il 5 novembre 1978;

- avv. FASAN Giovanni, nato a Modena il 5 novembre 1962;

- avv. FREZZA Francesca Maria, nata a Foggia il 09 marzo 1973;

- dott. GIACALONE Paolo, nato a Trapani il 02 febbraio 1950;

- avv. INDRACCOLO Giovanna, nata a Tricase(LE) il 10 agosto 1972;

- dott. LA FALCE Marina, nata a Bad Oeynhausen - Germania l’11 agosto 1969;

- dott. LANDI Cristina, nata a Salerno il 09 gennaio 1986; - dott. LONGO Davide, nato a Mesagne(BR) il 09 marzo 1982;

- avv. MARI Nicola, nato a Catanzaro il 29 giugno 1981;

- avv. MINCOLELLI Rosalinda, nata ad Ariano Irpino (AV) il 24 luglio 1974;

- avv. MONCADA Ginella, nata a Modica(RG) il 30 dicembre 1980;

- avv. MUSELLA Giuseppe, nato a Battipaglia(SA) il 23 aprile 1978;

- avv. PAESANO Gaetana, nata ad Agropoli(SA) il 12 settembre 1973;

- avv. PIACENTINI Maria Grazia, nata a Brescia il 12 novembre 1966;

- dott. RUELLO Serena, nata a Messina il 24 settembre 1979;

- avv. RUGGERI Lucia, nata a Messina il 06 novembre 1975;

- avv. SEBASTIANO Massimo, nato a Salerno il 12 dicembre 1968;

- dott. SURACE Carmela, nata a Oppido Mamertina(RC) il 30 novembre 1973;

- avv. VANTAGGIATO Claudio Giuseppe, nato a Foggia il 13 luglio 1976;

- dott. VASSALLO Enrico, nato a Genova il 24 dicembre 1975;

- avv. VIOTTI Santo, nato a Catanzaro il 06 luglio 1967;

- avv. ZACCARO Francesca, nata a Catanzaro il 25 giugno 1973;

Dispone

la modifica dei PP.DG 29 gennaio 2008, 20 maggio 2009, 18 settembre 2009 e 30 marzo 2010 con i quali l’organismo non autonomo costituito dalla associazione “A.N.P.A.R. -Associazione Nazionale per l’Arbitrato”, con sede legale in Pellezzano – Salerno, località Corgiano 20/D, C.F. e P.IVA 03023510658, denominato “ORGANISMO INTERNAZIONALE di CONCILIAZIONE & ARBITRATO”è stato iscritto nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell’art. 38 del decreto legislativo 17/01/2003, n. 5, limitatamente alla parte relativa all’elenco dei conciliatori .

Dalla data del presente provvedimento l’elenco dei conciliatori previsto dall’art. 3 comma 4 lett. *a)* i e *b)* i del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 deve intendersi ampliato di settanta ulteriori unità: (n. 39 in via esclusiva) - dott. AVALLONE Giuseppe, nato a Salerno il 21 marzo 1963; dott. BARONE Maria, nata a Sorrento (NA) il 21 maggio 1979; dott. BIFARO Iuri Carmelo Francesco nato a Venosa il 4 luglio 1973; avv. BUCCI Giuseppe, nato a Lecce

il 30 aprile 1979; dott. BUTTIGLIONE Antonella, nata a Lecce il 1 febbraio 1968; avv. CEZZI Cristianmatteo, nato a Bari il 27 ottobre 1977; dott. CONTI Giuseppina nata a Brescia il 13 agosto 1963; dott. CUNDARI Fabio, nato a Cosenza il 7 ottobre 1981; avv. CUPPONE Vito Antonio, nato a Napoli il 1° maggio 1970; avv. D'AMBROSIO Giovanni, nato a Salerno il 19 aprile 1980; avv. DE ANGELIS Fernando Ascenzo Umberto, nato a Fontana Liri (FR) il 27 gennaio 1963; avv. DE CONO Nicolina, nata a Maratea (PZ) il 16 aprile 1970; avv. DELLA MALVA Tony, nato a Termoli (CB) il 7 agosto 1970; avv. FORMICA Loredana, nata a San Giovanni Rotondo il 8 settembre 1975; dott. GRIECO Antonio, nato a Eboli (SA) il 6 marzo 1980; avv. LABOZZETTA Tindara, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 13 ottobre 1972; avv. MAFFEO Paola, nata a Campi Salentina (LE) il 18 aprile 1977; avv. MANZIONE Nella, nata a Salerno il 14 dicembre 1970; avv. MELCARNE Anna Maria, nata a Milano il 12 febbraio 1968; avv. MICCOLIS Valentina, nata a Lecce il 20 maggio 1978; dott. MONDRAGON DAMIAN Rosa Maria, nata a Lima (Perù) il 29 agosto 1960; dott. OLLANO DE DOMENICO Alessandra, nata a Cagliari il 10 aprile 1966; dott. PAGLIARULO Pietro, nato a Monopoli(BA) il 17 giugno 1960; avv. PAVONE Giuseppe, nato a Milazzo il 5 novembre 1966; avv. PARZIALE Adele Gabriella, nata a Castellana Grotte (BA) il 7 novembre 1975; avv. PETRACCA Piera Anna, nata a Castrignano del Capo (LE) il 29 giugno 1964; avv. PIETRANTUONO Rita, nata a Roma il 14 novembre 1970; dott. PINI Francesco, nato a Cervia(RA) il 28 agosto 1968; avv. PRIMICERI Pamela, nata a Casarano(LE) il 7 luglio 1978; dott. ROSSETTI Angelica, nata a Parma il 26 febbraio 1979; avv. ROSSI Maurizio, nato a Vallo della Lucania (SA) il 20 maggio 1960; dott. ROTOLO Onofrio, nato a Polignano a Mare (BA) il 23 gennaio 1959; avv. RUGGIERO Domenica Patrizia, nata a Conversano (BA) il 18 agosto 1973; avv. RUGGIERO Rosalba, nata a Monopoli (BA) il 12 marzo 1977; dott. SABATO Ivana, nata a Locorotondo (BA) il 6 novembre 1977; avv. TARANTINO Roberto, nato a Galatina (LE) il 5 dicembre 1980; avv. TREVISANI Pierluigi, nato a Ferrara il 24 gennaio 1949; avv. VISCO Barbara, nata a Battipaglia(SA) il 16 maggio 1964; dott. VONO Aldo, nato a Cropalati (CS) il 10 gennaio 1953 e (n. 31 in via non esclusiva)- dott. ALBANO Caterina, nata a Rosarno (RC) il 24 ottobre 1960; avv. AMATUCCI Angelamaria, nata ad Avellino il 22 luglio 1980;

avv. BAGGIO Alessandra, nata a Carpi (MO) il 16 maggio 1977; dott. BUONAVITA Marina, nata a Salerno il 22 luglio 1976; avv. CARROZZA Maria, nata a S. Giorgio Del Sannio(BN) il 06 marzo 1964; avv. CAVALLO Antonio, nato a Cosenza il 16 dicembre 1966; dott. CENTO Natale, nato a Messina il 12 agosto 1975; avv. DAMATO Mariateresa, nata a Trani, il 29 marzo 1978; dott. DI GREGOLI Antonino, nato a Palermo il 24 agosto 1959; avv. ELIA Federica, nata a San Cesario di Lecce il 5 novembre 1978; avv. FASAN Giovanni, nato a Modena il 5 novembre 1962; avv. FREZZA Francesca Maria, nata a Foggia il 09 marzo 1973; dott. GIACALONE Paolo, nato a Trapani il 02 febbraio 1950; avv. INDRACCOLO Giovanna, nata a Tricase(LE) il 10 agosto 1972; dott. LA FALCE Marina, nata a Bad Oeynhausen - Germania l' 11 agosto 1969; dott. LANDI Cristina, nata a Salerno il 09 gennaio 1986; dott. LONGO Davide, nato a Mesagne(BR) il 09 marzo 1982; avv. MARI Nicola, nato a Catanzaro il 29 giugno 1981; avv. MINCOLELLI Rosalinda, nata ad Ariano Irpino (AV) il 24 luglio 1974; avv. MONCADA Ginella, nata a Modica(RG) il 30 dicembre 1980; avv. MUSELLA Giuseppe, nato a Battipaglia(SA) il 23 aprile 1978; avv. PAESANO Gaetana, nata ad Agropoli(SA) il 12 settembre 1973; avv. PIACENTINI Maria Grazia, nata a Brescia il 12 novembre 1966; dott. RUELLO Serena, nata a Messina il 24 settembre 1979; avv. RUGGERI Lucia, nata a Messina il 06 novembre 1975; avv. SEBASTIANO Massimo, nato a Salerno il 12 dicembre 1968; dott. SURACE Carmela, nata a Oppido Mamertina(RC) il 30 novembre 1973; avv. VANTAGGIATO Claudio Giuseppe, nato a Foggia il 13 luglio 1976; dott. VASSALLO Enrico, nato a Genova il 24 dicembre 1975; avv. VIOTTI Santo, nato a Catanzaro il 06 luglio 1967; avv. ZACCARO Francesca, nata a Catanzaro il 25 giugno 1973.

Resta ferma l'iscrizione al n. 24 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 15 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13313

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «Organismo di Conciliazione, Mediazione e Arbitrato Concordia», in Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato sulla *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Viste le istanze 28 aprile 2010 Prot m. dg DAG 12 maggio 2010 n.67406.E, 19 luglio 2010 Prot m. dg DAG 10 agosto 2010 n.107621.E, e Prot m. dg DAG 8 settembre 2010 n.114948.E, con le quali l'avv. BARBARINO Domenico, nato a Catania il 9 giugno 1965, in qualità di legale rappresentante dell' associazione "Organismo di Conciliazione, Mediazione e Arbitrato Concordia", con sede legale in Catania, viale Jonio n. 11, C.F.93163240877, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione; Considerato che i requisiti posseduti dell'associazione "Organismo di Conciliazione, Mediazione e Arbitrato Concordia", risultano conformi a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

- la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti , amministratori, e soci;

- le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

- la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lett. *a)* e *b)* del citato D.M. 222/2004;

- la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b del citato D.M. 222/2004;

- la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. *e)* del citato D.M. 222/2004;

- la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del Decreto Legislativo 17/01/2003 n. 5, dell'associazione "Organismo di Conciliazione, Mediazione e Arbitrato Concordia", con sede legale in Catania, viale Jonio n. 11, C.F. 93163240877, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda. Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 113 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 15 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13314

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della società «Mediazioni e Arbitrati Società a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato sulla *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Vista l'istanza del 19 maggio 2010 prot. m. dg DAG 20 maggio 2010 n. 71621.E con la quale il dott. MORANDO Sebastiano, nato a Chiaramonte Gulfi (RG) il 3gennaio 1957, in qualità di legale rappresentante della società "Mediazioni e Arbitrati Società a responsabilità limitata", con sede legale in Roma, via Boezio n. 6, C.F. e P.IVA 10911331006, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione; Considerato che i requisiti posseduti dalla società "Mediazioni e Arbitrati Società a responsabilità limitata" risultano conformi a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

- la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti , amministratori, e soci;

- le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

- la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lett. *a)* e *b)* del citato D.M. 222/2004;

- la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b del citato D.M. 222/2004;

- la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3, lett. *e)* del citato D.M. 222/2004;

- la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del Decreto Legislativo 17/01/2003 n. 5, della società "Mediazioni e Arbitrati Società a responsabilità limitata", con sede legale in Roma, via Boezio n. 6, C.F. e P.IVA 10911331006, ed approva la tabella delle indennità allegata alla do-

manda. Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 114 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.
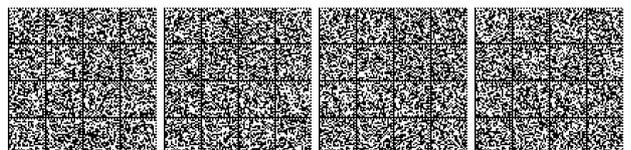
Roma, 15 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13315

PROVVEDIMENTO 17 settembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, denominato «Organismo di Mediazione e Conciliazione Forense», in Bari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato sulla *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato sulla *G.U.* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Vista l'istanza del 21 giugno 2010 prot. DAG 24 giugno 2010 n. 89535.E, con la quale il dott. VIRGINTINO Emmanuele, nato a Bari il 26 aprile 1960, in qualità di legale rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari ha chiesto l'iscrizione dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari denominato "ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE ", con sede legale in Bari, piazza Enrico de Nicola n.1, C.F.80019470725;

Visto il verbale del Consiglio di amministrazione in data 14 aprile 2010 dal quale risulta che, nell'ambito della Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari è stato costituito un organismo non autonomo per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo17 gennaio 2003 n. 5, denominato "ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE ";

Considerato che i requisiti posseduti dall'"ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE " risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificata in particolare:

- la sussistenza dei requisiti di onorabilità nei rappresentanti, amministratori e soci;

- la sussistenza dei requisiti nelle persone deputate a compiti di segreteria;

- la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *a)* e *b)* del D.M. n. 222/2004;

- la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. *e)* del D.M. n. 222/2004;

- la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/01/2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari denominato "ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE FORENSE ", con sede legale in Bari, piazza Enrico de Nicola n.1, C.F.80019470725, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.; Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n 116 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del D.M. 222/2004, L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il Responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 17 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13316

PROVVEDIMENTO 23 settembre 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, denominato «Camera di conciliazione forense di Ancona», in Ancona.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato sulla *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato sulla *G.U.* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Viste le istanze 29 aprile 2010 prot. DAG 13 maggio 2010 n. 68213.E, 6 luglio 2010 prot. DAG 20 luglio 2010 n. 98635.E, 12 luglio 2010 prot. DAG 27 luglio 2010 n. 102010.E e 31 agosto 2010 prot. DAG 1 settembre 2010 n. 112670.E con le quali il dott. BARBIERI Maurizio, nato a Ancona il 29 luglio 1940, in qualità di legale rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona ha chiesto l'iscrizione dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona denominato "Camera di conciliazione forense di Ancona", con sede legale in Ancona, Corso Mazzini n. 95, C.F.80012130425 e P.IVA 01358390423;

Visto il verbale della seduta 28 luglio 2009 dal quale risulta che, nell'ambito della Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona è stato costituito un organismo non autonomo per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo17 gennaio 2003 n. 5, denominato "Camera di conciliazione forense di Ancona";

Considerato che i requisiti posseduti dalla "Camera di conciliazione forense di Ancona" risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificata in particolare:

- la sussistenza dei requisiti di onorabilità nei rappresentanti, amministratori e soci;

- la sussistenza dei requisiti nelle persone deputate a compiti di segreteria;

- la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *a)* e *b)* del D.M. n. 222/2004;

- la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. *e)* del D.M. n. 222/2004;

- la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del D.M. n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17/01/2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, denominato "Camera di conciliazione forense di Ancona", con sede legale in Ancona, Corso Mazzini n. 95, C.F.80012130425 e P.IVA 01358390423, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.; Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n 119 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del D.M. 222/2004, L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il Responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 23 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13312

PROVVEDIMENTO 23 settembre 2010.

Accreditamento tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale – DEMS dell'Università degli Studi di Palermo, denominato «Mediare con Unipa», in Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato nella *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4 comma 4 lett. *a)* del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Viste le istanze 15 giugno 2010 prot. m. dg DAG 25 giugno 2010 n. 90471.E e 15 giugno 2010 prot. m. dg DAG 22 settembre 2010 n. 119817.E con le quali il prof. FIANDACA Giovanni, nato a Palermo il 6 ottobre 1947, Direttore del Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale – DEMS- dell'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, via Maqueda n. 324, CF 80023730825 e P.IVA 00605880822, in qualità di legale rappresentante, ha chiesto l'iscrizione tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004 n. 222. dell' organismo non autonomo, costituito nell'ambito dello stesso Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale – DEMS, denominato "Mediare Con Unipa";

Atteso che i requisiti posseduti dall'organismo non autonomo "Mediare Con Unipa", risultano conformi a quanto previsto dal Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 del Responsabile del Registro degli Organismi di Conciliazione; Verificato in particolare: che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: PALERMO, via Maqueda n. 324; che i formatori nelle persone di:

- prof. AMENTA Gianfranco, nato a Palermo il 26 luglio 1948, - prof. ASSO Pier Francesco, nato a Firenze il 26 maggio 1958, - prof BELLAVISTA Alessandro, nato a Palermo l'11 febbraio 1964, - prof BIANCHI Carmine, nato a Palermo il 9 aprile 1961, - prof. COGNATA Antonio, nato ad Agrigento il 5 luglio 1957, - prof FIANDACA Giovanni, nato a Palermo il 6 ottobre 1947, - prof. FIORITO Luca, nato a Pelago (FI) il 13 febbraio 1967, - prof. MIRANDA Antonello, nato a Palermo il 18 luglio 1956, - prof VISCONTI Costantino, nato a Palermo il 12 gennaio 1967;

Dispone

l'accreditamento tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004 n. 222. dell'organismo non autonomo costituito nell'ambito del Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale – DEMS dell'Università degli Studi di Palermo, denominato "Mediare Con Unipa", con sede legale in Palermo, via Maqueda n. 324, CF 80023730825 e P.IVA 00605880822. L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento. L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 23 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13317

PROVVEDIMENTO 23 settembre 2010.

Modifica dei PP.DG 5 maggio 2009, 14 ottobre 2009 , 10 dicembre 2009 e 16 giugno 2010, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, della «Camera Arbitrale di Roma», Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di ROMA", in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 pubblicato sulla *G.U.* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore Generale della Giustizia Civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il Decreto Dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato sulla *G.U.* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222;

Visti i PPDG 05/05/2009, 14/10/2009, 10/12/2009 e 16/06/2010 d'iscrizione al n. 44 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17/01/2003 n. 5, della "CAMERA ARBITRALE DI ROMA", Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di ROMA", con sede legale in Roma, via Dè Burrò n. 147, C.F. e P.IVA 08790001005;

Vista l'istanza del 25 giugno 2010 prot. m. dg DAG 8 luglio 2010 n 94354.E con la quale il dott. Andrea MONDELLO, nato a Roma il 18 luglio 1949, in qualità di legale rappresentante della "CAMERA ARBITRALE DI ROMA", Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di ROMA", ha chiesto l'inserimento di una ulteriore unità nell'elenco dei conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1 lett. e) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione ; - che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lett. f) del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; - che ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4 comma 4 lett. *a)* e *b)* del citato D.M. 222/2004 per il conciliatore:

- avv. LAURORA Federica, nata a Roma il 15 dicembre 1974,

Dispone

la modifica dei PPDG 05/05/2009, 14/10/2009 , 10/12/2009 e 16/06/2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del Decreto Legislativo 17/01/2003 n. 5 della "CAMERA ARBITRALE DI ROMA", Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di ROMA", con sede legale in Roma, via Dè Burrò n. 147, C.F. e P.IVA 08790001005, limitatamente all'elenco dei conciliatori. Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori deve in-

tendersi ampliato di una ulteriore unità:(in via non esclusiva) avv. LAURORA Federica, nata a Roma il 15 dicembre 1974. Resta ferma l'iscrizione al n. 44 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del D.M. 222/2004. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione. Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 23 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A13318

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1° ottobre 2010.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente presso la Commissione provinciale per le controversie individuali del lavoro di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PARMA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto direttoriale n. 26 del 10 novembre 2005, con il quale il sig. Luigi Borghini veniva nominato membro effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro;

Viste le dimissioni rassegnate in data 2 settembre 2010 dal sig. Luigi Borghini;

Vista la nota del 30 settembre 2010 con la quale l'Associazione provinciale commercianti di Parma designa quale rappresentante effettivo dei datori di lavoro in seno alla Commissione medesima il sig. Franco Bia, già membro supplente della Commissione medesima, e supplente il sig. Ermes Pagani;

Ritenuto di dover provvedere,

Decreta:

Il sig. Franco Bia è nominato membro effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione in premessa, quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione del sig. Luigi Borghini, dimissionario e il sig. Ermes Pagani è nominato membro supplente della Commissione medesima in sostituzione del sig. Franco Bia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 1° ottobre 2010

Il direttore reggente: BERTONI

10A12385

DECRETO 11 ottobre 2010.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla regione Friuli-Venezia Giulia. (Decreto n. 54623).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Vista la delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 23 giugno 2010, con il quale sono stati attribuiti alla Regione Friuli Venezia Giulia € 30 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Friuli Venezia Giulia;
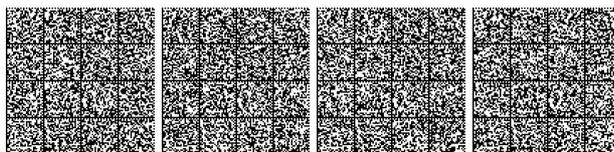
Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati € 30 milioni alla Regione Friuli Venezia Giulia al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23.12.2009, n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e formazione, pari ad euro 30.000.000,00, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai sensi dell'accordo governativo citato in premessa:

a) in applicazione dei punti 2 e 3, a valere sui fondi nazionali sono imputate le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) in applicazione del punto 4, fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la percentuale di cui al punto 3 del medesimo accordo, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente, oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella regione Friuli Venezia Giulia, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della previdenza sociale e la Regione Friuli Venezia Giulia sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2010

p. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti

10A13074

DECRETO 25 ottobre 2010.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale INPS di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970;

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Vista la legge n. 122 del 29 luglio 2010;

Visto il proprio decreto n. 176 del 27 settembre 2010 con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'INPS di Frosinone e Commissioni speciali;

Vista la nota n. 779/10 del 21 ottobre 2010, con la quale la UGL di Frosinone designa, in sostituzione dell'attuale rappresentante, sig. Fiorini Antonio, la sig.ra Scognamiglio Gaetana, nata a Torre Annunziata il 18 agosto 1949 e residente a Ceccano in via dell'Olmo, 99;

Considerato che occorre provvedere alla predetta sostituzione.

Decreta:

La sig.ra Scognamiglio Gaetana è nominata membro in seno al comitato provinciale INPS, in rappresentanza della UGL di Frosinone.

La sede dell'INPS è incaricata di dare esecuzione al presente decreto.

Lo stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Frosinone, 25 ottobre 2010

Il direttore provinciale: MINNITI

10A13127

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 settembre 2010.

Ripartizione del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, concernente «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali
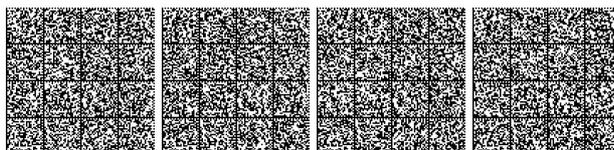
da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»;

Considerato che il suddetto decreto-legge n. 162/2008 dispone, all'art. 1, commi 1 e 2, che vengano rilevate, con decreto ministeriale, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e dispone altresì, all'art. 1, comma 2, che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10 del decreto-legge medesimo;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2009, n. 106, contenente la «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'8%, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi»;

Considerato che il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, all'art. 1, comma 4, che le istanze di compensazione per variazioni in aumento debbano essere presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale 30 aprile 2009;

Considerato che il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, altresì, ai successivi commi 8 e 9, che si possa far fronte a dette compensazioni nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all'art. 133, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e che, in caso di insufficienza delle predette risorse, tali compensazioni vengano riconosciute dalle Amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'art. 128 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Considerato che il comma 10, dell'art. 1, del decreto-legge n. 162/2008 stabilisce che, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9 sopra menzionati, per i soggetti indicati nel citato comma 10, si provveda alla copertura degli oneri fino alla concorrenza massima dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento prezzi di cui al successivo comma 11;

Visto l'art. 1, comma 11, del predetto decreto-legge n. 162/2008, che, nell'istituire, per le finalità di cui al suddetto comma 10, il Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300.000.000,00 di euro per l'anno 2009, dispone che con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano stabilite le modalità di utilizzo del fondo Stesso, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di Costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 42387 del 23 giugno 2009 con il quale è stata disposta, tra l'altro, la variazione in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2009, nello stato previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - sul capitolo 7192, di nuova istituzione, denominato «Fondo da ripartire per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatesi nell'anno 2008» - per l'importo di Euro 300.000.000,00;

Vista la nota n. 2017 in data 15 luglio 2009 con la quale il Capo del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale assegna il suddetto capitolo 7192 alla Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 novembre 2009, n. 267 con il quale sono state stabilite le modalità di ripartizione del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione pari ad euro 300.000.000,00;

Considerato che con il predetto decreto, al fine di garantire la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008, sono state definite le predette categorie di impresa ed è stata assegnata a ciascuna delle tre categorie una quota parte dello stesso Fondo pari a € 100.000.000,00 come di seguito specificato:

a) per «piccola impresa», deve intendersi l'impresa qualificata per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 ovvero in possesso della qualificazione nella prima e seconda classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria è assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00;

b) per «media impresa», deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria è assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00;

c) per «grande impresa», deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione nella settima e ottava classifica di all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria è assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00;

Considerato altresì, che nel predetto decreto sono stati fissati in trenta giorni dalla Pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'invio della richiesta di accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per

lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, da parte di ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 162/2008;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2010, n. 123, con il quale fermo restando quanto previsto dal citato decreto ministeriale 19 agosto 2009, n. 964, in merito alle modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008, sono stati riaperti i termini per l'invio da parte dei soggetti indicati dall'art. 1, comma 10 del medesimo decreto-legge, delle richieste di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione;

Considerato che con il predetto decreto è stato fissato il nuovo termine in trenta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008 presentate da ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del medesimo decreto-legge, facendo salvo le istanze validamente prodotte entro il precedente termine del 16 dicembre 2009;

Considerato che sono pervenute, entro i termini, n. 153 richieste di Stazioni Appaltanti, relative a n. 330 istanze di imprese per un importo complessivo di € 214.646.007,78;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento datata 20 settembre 2010, dalla quale risulta che, a seguito di verifica delle richieste di accesso al fondo di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 19 agosto 2009, l'importo complessivo ammissibile delle richieste ammonta a € 179.512.157,93, suddiviso per categoria di imprese, come di seguito specificato:

CATEGORIA	STAZIONI APPALTANTI RICHIEDENTI	AMMONTARE RICHIESTE
Piccola impresa	11	€ 1.791.302,74
Media impresa	75	€ 7.884.872,85
Grande impresa	68	€ 169.835.982,34

Considerato che con il decreto ministeriale del 19 agosto 2009, è stata assegnata a ciascuna delle tre categorie, piccola, media e grande impresa, una quota parte del Fondo pari a € 100.000.000,00;

Considerato che l'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale del 19 agosto 2009 prevede che nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 162/2008 superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all'art. 1 partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili;

Considerato che l'ammontare dell'importo ammissibile delle richieste della «grande impresa» pari a € 169.835.982,34 supera la quota parte ad essa assegnata e che l'ammontare degli importi ammissibili delle richieste della «piccola impresa» pari a € 1.791.302,74 e della «media impresa» pari a € 7.884.872,85 risultano inferiori alle quote parti ad esse assegnate;

Considerato che l'importo totale delle richieste ammissibili pari a € 179.512.157,93 rientrano nella disponibilità complessivo del Fondo pari a € 300.000.000,00;

Ritenuto pertanto di procedere alla ripartizione del Fondo per un ammontare complessivo di € 179.512.157,93;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la ripartizione del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008 per un ammontare complessivo di € 179.512.157,93 suddiviso per categorie d'impresa, come indicato nell'allegato elenco redatto secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 19 agosto 2009 e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali provvede, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 19 agosto 2009, all'assegnazione delle risorse ai soggetti indicati nel predetto elenco.

Art. 3.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Roma, 30 settembre 2010

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 328
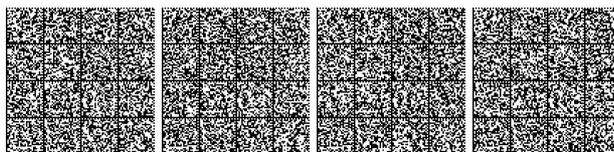
ALLEGATO

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 11, DEL DECRETO LEGGE 23/10/2008 N.162.

Elenco dei soggetti di cui all'art. 1 comma 10 del Decreto Legge 28 ottobre 2008 n.162

Piccola Impresa

STAZIONE APPALTANTE	IMPORTO
ANAS S.p.A.	**€ 1.619.581,37**
AREA 24 SPA	**€ 36.845,23**
COMUNE DI AUGUSTA	**€ 17.094,56**
COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO	**€ 4.709,38**
COMUNE DI GRUMENTO NOVA	**€ 19.264,00**
COMUNE DI LEVERANO	**€ 26.203,27**
COMUNE DI PEZZOLO VALLE UZZONE	**€ 2.728,97**
COMUNE DI PRATOLA SERRA PROVINCIA DI AVELLINO	**€ 12.041,45**
COMUNE DI SANT'ANDREA DI CONZA	**€ 2.582,36**
COMUNE DI STIGLIANO	**€ 48.303,16**
COMUNE DI TERZO	**€ 1.948,99**

Totale stazioni appaltanti **11** **Totale importo** **€ 1.791.302,74**

Media Impresa

STAZIONE APPALTANTE	IMPORTO
A.T.E.R.	€ 4.211,47
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE	€ 19.048,00
ANAS S.p.A.	€ 310.463,35
ARDIS REGIONE LAZIO	€ 609.456,64
ARNAS GARIBALDI	€ 237.630,41
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.	€ 16.813,50
ATO CHIETINO	€ 66.411,38
ATO ME 3 S.p.A.	€ 12.621,59
AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 4 ALTO VALDARNO	€ 158.052,52
AUTORITA' PORTUALE DI CIVITAVECCHIA	€ 82.780,86
AZIENDA ASL 4 CHIAVARESE - REGIONE LIGURIA	€ 5.071,68
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE CHIETI	€ 250.137,37
CENTRO RICERCHE ED ALTA FORMAZIONE	€ 71.597,79
CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA	€ 2.038,05
CITTA' DI CAVALLINO	€ 53.087,84
CITTA' DI PIEVE DI TECO	€ 14.229,66
COMUNE DI ACQUI TERME	€ 19.687,06
COMUNE DI ALESSANDRIA	€ 29.977,76
COMUNE DI AUGUSTA	€ 15.432,64
COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI	€ 3.658,40
COMUNE DI CARTIGLIANO	€ 9.013,28
COMUNE DI CECINA	€ 18.627,42
COMUNE DI CHAMOIS	€ 3.540,07
COMUNE DI FABRIANO	€ 12.393,65
COMUNE DI ISOLA VICENTINA	€ 5.774,54

Media Impresa

STAZIONE APPALTANTE	IMPORTO
COMUNE DI LAGNASCO	**€ 35.881,20**
COMUNE DI LATRONICO	**€ 14.340,18**
COMUNE DI LECCE	**€ 62.880,11**
COMUNE DI MARSICONUOVO	**€ 189.810,40**
COMUNE DI NAPOLI	**€ 30.945,30**
COMUNE DI NUSCO	**€ 636,50**
COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE	**€ 13.477,46**
COMUNE DI PALAGIANO	**€ 5.677,21**
COMUNE DI PATERNO'	**€ 3.335,30**
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA	**€ 46.615,83**
COMUNE DI POMEZIA	**€ 91.579,49**
COMUNE DI PONZONE	**€ 7.722,97**
COMUNE DI PROCIDA	**€ 12.489,25**
COMUNE DI ROSCIGNO	**€ 3.949,37**
COMUNE DI SALEMI	**€ 3.994,75**
COMUNE DI SAN SALVO	**€ 9.212,01**
COMUNE DI SANT' EGIDIO DEL MONTE ALBINO	**€ 39.095,97**
COMUNE DI SCICLI	**€ 10.628,26**
COMUNE DI SENISE	**€ 33.421,86**
COMUNE DI SORRENTO	**€ 20.586,53**
COMUNE DI STATTE	**€ 13.367,91**
COMUNE DI TORGNON	**€ 4.784,20**
COMUNE DI VESIME	**€ 6.747,56**
COMUNE DI VITULANO	**€ 24.942,25**
COMUNITA' MONTANA DEI MONTI DAUNI MERIDIONALI	**€ 22.106,78**

Media Impresa

STAZIONE APPALTANTE	IMPORTO
COMUNITA' MONTANA DEI MONTI DAUNI SETTENTRIONALI	**€ 33.273,53**
COMUNITA' MONTANA DEL GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE	**€ 37.720,96**
COMUNITA' MONTANA SILA GRECA	**€ 32.744,30**
CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	**€ 105.570,44**
CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO	**€ 97.244,69**
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL' AREA CHIETI-PESCARA	**€ 50.522,23**
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO	**€ 18.957,83**
CONSORZIO VELIA	**€ 2.455.496,36**
GE.S.A.C. SPA	**€ 429.966,98**
MASSALUBRENSE S.p.A.	**€ 10.857,66**
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Provveditorato alle Opere Pubbliche Campania e Molise	**€ 225.000,00**
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria	**€ 77.593,92**
PREFETTURA DI COSENZA	**€ 168.855,19**
PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA	**€ 133.592,25**
PROVINCIA DI CASERTA	**€ 14.536,33**
PROVINCIA DI CROTONE	**€ 433.649,99**
PROVINCIA DI FIRENZE	**€ 6.338,11**
PROVINCIA DI LECCO	**€ 5.770,50**
PROVINCIA DI LODI	**€ 31.373,21**
PROVINCIA DI PARMA	**€ 555.195,00**
PROVINCIA DI TREVISO	**€ 30.949,56**
PROVINCIA DI TRIESTE	**€ 88.545,88**
REGIONE UMBRIA	**€ 60.147,69**
S.A.S.I. S.P.A.	**€ 21.211,65**
VENETO STRADE	**€ 19.773,01**

Totale stazioni appaltanti **75** **Totale importo** **€ 7.884.872,85**

Grande Impresa

STAZIONE APPALTANTE	IMPORTO
ANAS S.p.A.	**€ 81.589.814,49**
AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA	**€ 182.879,05**
AZIENDA ASL 11 EMPOLI	**€ 585.675,69**
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO	**€ 188.907,77**
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI	**€ 1.666.375,10**
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITA' DI PARMA	**€ 127.709,66**
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI	**€ 461.585,63**
AZIENDA USL BOLOGNA	**€ 292.992,30**
BAGNOLI FUTURA	**€ 272.471,06**
BBT GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO	**€ 172.999,30**
BRESCIA MOBILITA' SPA	**€ 7.497.289,39**
CITTA' DI BISCEGLIE	**€ 53.450,00**
CITTA' DI FRATTAMAGGIORE	**€ 76.323,03**
CITTA' DI IMOLA	**€ 51.632,13**
COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SOCIO ECONOMICO AMBIENTALE DELLA VIABILITA' DI MESTRE	**€ 35.297.479,92**
COMMISSARIO STRAORDINARIO per la realizzazione dell'Acquedotto Molisano Centrale	**€ 302.787,93**
Commissario Straordinario Pres. Giunta Regionale CAMPANIA	**€ 339.384,91**
COMUNE DI AGLIANA	**€ 24.205,93**
COMUNE DI CATANIA	**€ 742.873,96**
COMUNE DI FABRIANO	**€ 83.256,06**
COMUNE DI FIRENZE	**€ 231.483,76**
COMUNE DI LAGNASCO	**€ 1.241,63**
COMUNE DI MARZABOTTO	**€ 12.269,92**
COMUNE DI NAPOLI	**€ 364.097,11**

Grande Impresa

STAZIONE APPALTANTE	IMPORTO
COMUNE DI PADOVA	**€ 1.619.456,99**
COMUNE DI PADOVA- Settore Edilizia Pubblica	**€ 67.822,12**
COMUNE DI SANREMO	**€ 69.431,39**
COMUNE DI SANZA	**€ 15.639,32**
COMUNE DI TRIESTE	**€ 661.918,03**
COMUNE DI TRINITAPOLI	**€ 33.388,98**
COMUNE DI VICENZA	**€ 116.043,33**
COMUNITA' MONTANA SANNIO	**€ 116.235,42**
CONSORZIO BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE	**€ 82.063,45**
FERROVIE DEL GARGANO S.r.l.	**€ 67.723,83**
FERROVIE EMILIA ROMAGNA s.r.l.	**€ 603.432,17**
FERROVIE NORD S.P.A.	**€ 340.315,94**
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO	**€ 69.911,73**
GE.S.A.C. SPA	**€ 725.627,31**
GRUPPO TORINESE TRASPORTI	**€ 1.392.981,86**
I. A. C. P. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	**€ 104.426,74**
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- Direzione Generale per l' Edilizia Statale e per gli Interventi Speciali	**€ 1.739.554,12**
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea	**€ 1.300.564,24**
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la Liguria	**€ 310.395,80**
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Provveditorato per le Opere Pubbliche per il Lazio, l' Abruzzo e la Sardegna	**€ 185.887,47**
MUNICIPIO DI MESSINA	**€ 128.021,12**
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO	**€ 1.331.556,91**
OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	**€ 2.997.750,03**

Grande Impresa

STAZIONE APPALTANTE	IMPORTO
PMV S.p.A. Soc. del Patrimonio per la Mobilità Veneziana	€ 1.642.906,65
PROVINCIA DI AREZZO	€ 179.819,62
PROVINCIA DI LECCO	€ 355.019,40
PROVINCIA DI LUCCA	€ 749.744,40
PROVINCIA DI MANTOVA	€ 46.582,24
PROVINCIA DI PARMA	€ 695.672,00
PROVINCIA DI PISA	€ 1.159.875,05
PROVINCIA DI PISTOIA	€ 367.933,16
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	€ 87.542,29
QUALDRILATERO MARCHE UMBRIA SPA	€ 836.789,39
REGIONE LAZIO	€ 905.900,62
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	€ 1.300.199,94
ROMA METROPOLITANE S.R.L.	€ 11.266.395,13
S.C.R. PIEMONTE	€ 450.000,00
SEPSA SPA	€ 90.264,77
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	€ 393.366,85
TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE	€ 1.181.237,57
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA	€ 11.482,24
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	€ 371.272,59
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"	€ 1.549.716,56
VENETO STRADE	€ 1.494.927,84

Totale stazioni appaltanti **68** **Totale importo** **€ 169.835.982,34**

10A13073

DECRETO 22 ottobre 2010.

Nuove disposizioni in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il Capo II sull'attuazione della predetta direttiva;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 novembre 2009, n. 259, recante «Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2007»;

Visto il decreto direttoriale 7 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 aprile 2007, S.O. n. 80, recante disposizioni in materia di «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» emanato ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dal decreto direttoriale. 20 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 maggio 2008, n. 102, e dal decreto direttoriale 26 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2010, n. 103;

Considerata l'esigenza di apportare modifiche ad alcune disposizioni del predetto decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti 7 febbraio 2007, sia al fine di perfezionare la disciplina già posta in materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente e del suo duplicato, sia al fine di coordinarne le disposizioni con le modifiche apportate al Codice della strada dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, in specie sull'articolo 115;

Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina in materia di «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» in un unico organico provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Obbligo di possesso della carta di qualificazione del conducente

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale dell'attività di autotrasporto nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio economico Europeo è fatto obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente dal:

a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di persone;

b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose.

2. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata dagli Uffici Motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito dell'esame di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per documentazione ed in esenzione dal predetto esame, ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo e dell'articolo 3 del presente decreto.

Art. 2.

Dati riportati sulla carta di qualificazione del conducente

1. Sulla carta di qualificazione del conducente sono riportati, obbligatoriamente, i seguenti dati, numerati come segue:

1. Nome del titolare;

2. Cognome del titolare

3. Data e luogo di nascita del titolare;

4. *a)* data di rilascio;

b) data di scadenza;

c) denominazione dell'autorità che ha rilasciato la carta di qualificazione del conducente;

5. *a)* numero della patente di guida posseduta;

b) numero della carta di qualificazione del conducente;

6. Fotografia del titolare;

7. Firma del titolare

9. Categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

10. La data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente in corrispondenza delle categorie o delle sottocategorie nonché il codice nazionale 107 qualora il documento sia stato rilasciato, a seguito di formazione accelerata, a conducente di età inferiore a 21 anni per il trasporto di cose ed a 23 per il trasporto persone.

2. La data di scadenza da indicare al punto 4.b) del comma precedente deve essere riferita all'abilitazione che scade prima, nel caso in cui il titolare sia in possesso sia dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il trasporto di cose.

Art. 3.

Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione

1. La carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 ai:

a) titolari di patenti di guida rilasciata in Italia di categoria D o D+E, e del CAP di tipo KD, rilasciati non oltre la data del 9 settembre 2008;
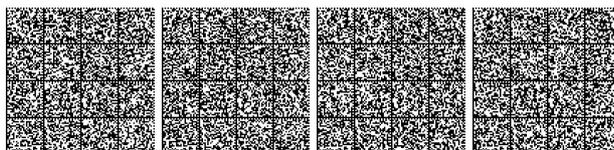
b) titolari di patenti di guida rilasciata in Italia di categoria C o C+E, rilasciate non oltre la data del 9 settembre 2009;

c) conducenti, dipendenti con la qualifica di autista da un'impresa avente sede in Italia, titolari di patenti di guida rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, equivalente alle patenti di guida di categoria D o D+E e di certificato di abilitazione professionale corrispondente al CAP di tipo KD, conseguiti entro la data del 9 settembre 2008;

d) conducenti, dipendenti con la qualifica di autista da un'impresa avente sede in Italia, titolari di patenti di guida rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, equivalente alle patenti di guida di categoria C o C+E, conseguite entro la data del 9 settembre 2009.

2. Non può più essere richiesta la carta di qualificazione del conducente ai sensi del presente articolo, oltre la data del 9 settembre 2013 se abilita al trasporto di persone, e del 9 settembre 2014 se abilita al trasporto di cose.

3. Le carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo sono valide fino al 9 settembre 2013 se abilitano al trasporto di persone, ovvero fino al 9 settembre 2014 se abilitano al trasporto di cose.

Art. 4.

Duplicato della carta di qualificazione del conducente

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano solo alle carte di qualificazione del conducente rilasciate in Italia.

2. Gli Uffici della Motorizzazione civile procedono all'emissione del duplicato della carta di qualificazione del conducente nei seguenti casi:

a) rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente;

b) deterioramento, distruzione, smarrimento o furto della carta di qualificazione del conducente;

c) in ogni caso in cui varia il numero della patente indicato sulla carta di qualificazione del conducente.

2. Gli Uffici della Motorizzazione civile procedono al rilascio del duplicato della carta di qualificazione del conducente previa verifica della validità della stessa nonché della patente presupposta.

Art. 5.

Rinnovo di validità della carta di qualificazione per conducenti

1. La validità della carta di qualificazione del conducente è rinnovata dall'Ufficio motorizzazione civile nel cui ambito territoriale di competenza ha sede il soggetto che ha svolto il corso di formazione periodica, alla frequenza del quale è subordinato il rinnovo.

2. Il soggetto che ha erogato il corso di formazione periodica, al termine dello stesso, rilascia al conducente un attestato di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 9 del DM 16 ottobre 2009.

3. Il soggetto di cui al comma 2, inoltre, trasmette al competente Ufficio della Motorizzazione civile, entro due giorni lavorativi dal termine del corso stesso e tramite il sito http://www.ilportaledellautomobilista.it/, l'elenco dei partecipanti che hanno conseguito la formazione periodica.

4. L'Ufficio procede, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco, all'emissione del duplicato della carta di qualificazione del conducente rinnovata nella validità. Il rilascio di tale duplicato è subordinato al ritiro della carta di qualificazione da rinnovare, ovvero alla presentazione di eventuale denuncia di smarrimento, furto o distruzione della stessa.

5. La carta di qualificazione del conducente relativa al trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento del sessantottesimo anno di età da parte del suo titolare, alle condizioni di cui all'art. 115, comma 2, lett. *b)*, del Codice della strada.

Art. 6.

Tariffe per il rilascio della carta di qualificazione del conducente

1. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente a seguito di esame, sono allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore) della legge 1 dicembre 1986, n. 870, nonché le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).

2. Alla richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione, ovvero del duplicato per rinnovo di validità o per deterioramento, sono allegate le attestazioni di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, nonché le tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla carta di qualificazione del conducente).

3. Alla richiesta di rilascio del duplicato della carta di qualificazione del conducente smarrimento, sottrazione o distruzione, è allegata l'attestazione di pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Dalla medesima data il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 2007, n. 80, S.O. n. 96, recante disposizioni in materia di «Rilascio della carta di qualificazione del conducente» e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più rilasciate carte di qualificazione del conducente per documentazione, richieste ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)* del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007, di cui al comma 1. Con successive disposizioni saranno dettate istruzioni per la definizione delle suddette istanze di rilascio inoltrate in vigenza del predetto decreto e non ancora evase alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 22 ottobre 2010

Il capo del Dipartimento: FUMERO

10A13158

DECRETO 22 ottobre 2010.

Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull'articolo 126-*bis* del Codice della strada.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;

Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che estende la disciplina dell'art. 126-*bis* del codice della strada «Patente a punti» anche alla carta di qualificazione del conducente ed al certificato di abilitazione professionale di tipo KB;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 2007, n. 80, supplemento ordinario n. 96, recante disposizioni in materia di Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente

Visto l'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato codice della strada, come modificato - tra l'altro da ultimo - dall'art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Ritenuto necessario apportare al predetto decreto del 7 febbraio 2007 le modifiche e le integrazioni conseguenti alla innovata disciplina in materia di recupero punti;

Ritenuto infine opportuno predisporre un nuovo testo organico e completo;

Decreta:

Art. 1.

Gestione del punteggio

1. La disciplina prevista dall'art. 126-*bis* del codice della strada si applica alla carta di qualificazione del conducente ed al certificato di abilitazione professionale di tipo KB di conducenti titolari di patente italiana.

2. Il punteggio attribuito alla carta di qualificazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 non si cumula nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto di persone e per il trasporto di cose, nonché nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 126-*bis* del Codice della strada sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, un conducente si qualifica neopatentato con riferimento alla data di conseguimento della patente di categoria B e non a quella di conseguimento delle suddette abilitazioni professionali.

Art. 2.

Esame di revisione

1. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa sulla base dell'intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della predetta carta di qualificazione.

2. In caso di perdita totale del punteggio sul certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione del certificato stesso sulla base dell'intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento del predetto certificato di abilitazione.

3. In caso di decurtazione dell'intero punteggio dalla carta di qualificazione del conducente sia per trasporto di cose che di persone, ovvero sia dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e/o di persone che dal certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il conducente sostiene l'esame di revisione secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio. Se il conducente ha subito, alla guida di veicoli di categorie diverse, la stessa decurtazione di punteggio, l'esame di revisione si svolge secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'ultima infrazione.

4. I titolari di carta di qualificazione del conducente e/o di certificato di abilitazione professionale di tipo KB devono altresì sottoporsi ad esame di revisione del titolo abilitativo professionale posseduto, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 126-*bis*, comma 6, secondo periodo, del codice della strada.

5. L'esito positivo dell'esame di revisione per la carta di qualificazione del conducente o per il certificato di abilitazione professionale di tipo KB non influisce sul punteggio della patente posseduta. Parimenti, l'esito positivo dell'esame di revisione per la patente di guida non consente di acquisire punti eventualmente detratti dalla carta di qualificazione del conducente o dal certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

Art. 3.

Enti che svolgono i corsi per il recupero dei punti

1. I corsi per il recupero dei punti per la carta di qualificazione del conducente e per il certificato di abilitazione professionale di tipo KB sono svolti dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, titolari di nulla osta per l'espletamento dei corsi di formazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, nonché dagli enti autorizzati all'espletamento dei medesimi corsi di formazione iniziale, sia per il trasporto di cose che di persone, ancorché solo per la parte teorica dei rispettivi programmi.

2. I requisiti richiesti per lo svolgimento dei corsi di recupero dei punti di cui al comma 1 sono, in quanto compatibili, i medesimi previsti dal DM 16 ottobre 2009. Non sono ammessi corsi on-line o in video conferenza.

3. Il corso di recupero dei punti si svolge esclusivamente presso le sedi comunicate all'atto di richiesta del nulla osta o dell'autorizzazione dai soggetti di cui al comma 1.

Art. 4.

Programmi dei corsi per il recupero dei punti

1. I corsi di recupero dei punti per la carta di qualificazione del conducente consentono di recuperare fino ad un massimo di nove punti, hanno durata di 20 ore e si svolgono secondo il seguente programma:

a) parte comune:

a.1) segnaletica stradale (1 ora) - docente: insegnante

a.2) norme di comportamento sulla strada (4 ore) - docente: insegnante

a.3) cause degli incidenti stradali (2 ore) - docente: insegnante

a.4) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (3 ore) - docente: insegnante

a.5) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 *ora)* - docente: insegnante

a.6) disposizioni sanzionatorie (3 ore) - docente: insegnante

a.7) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore) - docente: insegnante

a.8) tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali (2 ora) - docente: insegnante

b) parte speciale:

b.1) responsabilità nel trasporto di cose (per il recupero di punti sulla carta di qualificazione del conducente per trasporto di cose) (2 *d)* - docente: esperto in materia di organizzazione aziendale o insegnante equiparato ai sensi dell'articolo 3, co. 5, lett. *d)*, del decreto ministeriale 16 ottobre 2009

b.2) responsabilità nel trasporto di persone (per il recupero di punti sulla carta di qualificazione del conducente per trasporto di persone) (2 *ore)* - docente: esperto in materia di organizzazione aziendale o insegnante equiparato ai sensi dell'articolo 3, co. 5, lett. *d)*, del decreto ministeriale 16 ottobre 2009

2. I corsi di recupero dei punti per i certificati di abilitazione professionale di tipo KB consentono di recuperare fino ad un massimo di nove punti, hanno durata di 18 ore e si svolgono secondo il programma di cui al comma 1, lettera *a)*, con esclusione del punto a.8), e lettera *b)*, punto b.2).

Art. 5.

Svolgimento dei corsi

1. L'avvio dei corsi di cui all'articolo 4 è comunicato al competente Ufficio Motorizzazione civile con un preavviso di almeno sette giorni. In tale comunicazione sono indicati:

a) il calendario delle lezioni ed i rispettivi orari;

b) i nominativi dei docenti;

c) il nominativo del responsabile del corso;

d) l'elenco degli iscritti;

e) la sede del corso.

2. Eventuali variazioni dei calendari sono comunicate al competente Ufficio Motorizzazione Civile entro il giorno lavorativo precedente.

3. Il corso si conclude entro quattro settimane dalla data di avvio; ogni lezione non può avere durata superiore a tre ore giornaliere. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

4. Sono consentite al massimo cinque ore di assenza. L'allievo assente per un numero di ore superiore a cinque ripete l'intero corso. All'allievo assente per un numero uguale o inferiore a cinque, il soggetto che ha erogato il corso rilascia l'attestato di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 3.

5. Non c'è limite massimo al numero degli allievi che è possibile iscrivere ad un corso, nel rispetto della proporzionalità tra superficie dell'aula e numero degli allievi, in un rapporto pari ad almeno mq 1,50 per ogni allievo.

Art. 6.

Frequenza dei corsi

1. Il conducente può iscriversi ad un corso di cui all'articolo 4 previo ricevimento della comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento per i trasporti. Detta comunicazione è ritirata al momento dell'iscrizione dall'autoscuola, dal centro di istruzione automobilistica o dall'ente che organizza il corso.

2. La comunicazione di decurtazione del punteggio è restituita al titolare nel caso di non ammissione all'esame di cui all'art. 126-*bis*, comma 4, del codice della strada ovvero di esito negativo dell'esame stesso: in tal caso il conducente può sostenere più esami entro un anno dalla data del primo, a cadenze non inferiori a trenta giorni.

3. La comunicazione di decurtazione del punteggio è altresì restituita al titolare che ha superato il predetto esame con l'apposizione, da parte del soggetto erogatore del corso, della dicitura «esito favorevole esame di cui all'articolo 126-*bis*, comma 4, codice della strada».

4. Per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio è possibile frequentare un solo corso.

5. Non è consentito frequentare contemporaneamente due corsi di cui all'art. 4, né un corso di cui all'articolo 4 ed un corso di recupero dei punti della patente di guida.

Art. 7.

Iscrizione e registri dei corsi

1. Gli allievi dei corsi di cui all'art. 1 sono iscritti nel "registro delle iscrizioni", conforme al modello previsto all'allegato 1.

2. La presenza degli allievi alle lezioni è attestata nel "registro di frequenza", conforme al modello previsto all'allegato 2, sul quale sono altresì annotati data, orario, argomento della lezione, il nominativo del docente, firma in entrata ed uscita degli allievi. L'assenza di un allievo è annotata sul registro entro quindici minuti dall'orario di inizio della lezione.

3. I registri hanno pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dal competente Ufficio Motorizzazione civile e sono conservati per almeno cinque anni.

Art. 8.

Verifica della regolarità dei corsi per il recupero dei punti della carta di qualificazione del conducente

1. Al fine di verificare la regolarità dei corsi di cui all'art. 4, gli Uffici Motorizzazione civile o gli organi di polizia, su richiesta dei medesimi, effettuano visite ispettive di cui redigono verbale. Eventuali irregolarità sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell'autoscuola, del centro di istruzione automobilistica o dell'ente autorizzato.

2. Qualora siano riscontrate irregolarità dei corsi di recupero dei punti sulla carta di qualificazione del conducente o sul certificato di abilitazione professionale di tipo KB, l'Ufficio Motorizzazione civile invia documentata relazione alla Direzione Generale territoriale competente, ovvero nel caso di enti autorizzati, alla Direzione Generale per la Motorizzazione che, previa diffida, adottano un provvedimento di sospensione, da quindici giorni a tre mesi, dei predetti corsi nonché dei corsi di qualificazione iniziale presupposti.

3. Accertata la responsabilità dell'allievo, l'Ufficio Motorizzazione civile competente per territorio dispone la cancellazione dell'allievo dal registro di iscrizione.

4. Qualora uno dei soggetti di cui all'art. 3, sia incorso due volte nel triennio nelle sanzioni di cui al comma 2, la Direzione generale territoriale competente o la Direzione Generale per la Motorizzazione adottano, previa diffida, la revoca rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i corsi.

Art. 9.

Decorrenza del recupero del punteggio

1. Il competente Ufficio Motorizzazione civile aggiorna l'anagrafe degli abilitati alla guida a seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all'articolo 126-*bis*, comma 4, del codice della strada.

2. Qualora prima del superamento dell'esame di cui al comma 1, venga comunicato al titolare della carta di qualificazione del conducente o del certificato di abilitazione professionale di tipo KB il provvedimento che dispone la revisione del titolo abilitativo professionale posseduto ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Codice della Strada, il conducente non è ammesso all'esame di cui al comma 1 per il recupero dei punti, ma sostiene l'esame di revisione di cui all'art. 2.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, art. 6, co. 2, ed art. 9, entrano in vigore a far data dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 29 luglio 2010, n. 120 inteso a dettare disposizioni applicative dell'art. 126-*bis*, comma 4, come modificato dalla predetta legge. Nelle more si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) sono consentite al massimo sei ore di assenza. L'allievo assente per un numero superiore di ore ripete l'intero corso; l'allievo assente per un numero uguale o inferiore ottiene l'attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 3, solo dopo aver recuperato le ore non frequentate;

b) a compimento del corso di recupero punti di cui all'art. 4, i soggetti erogatori degli stessi corsi comunicano, tramite il sito http://www.ilportaledellautomobilista.it/, i dati dei partecipanti a cui è stato rilasciato l'attestato di frequenza, ai fini dell'aggiornamento del punteggio dell'anagrafe degli abilitati alla guida. Il competente Ufficio Motorizzazione civile provvede, entro tre giorni dall'acquisizione della comunicazione, all'aggiornamento dell'anagrafe degli abilitati alla guida;

c) qualora dall'anagrafe degli abilitati alla guida risulti, anteriormente alla data di rilascio dell'attestato di frequenza, che il conducente titolare di carta di qualificazione del conducente o di certificato di abilitazione professionale di tipo KB deve sottoporsi all'esame di revisione di cui all'articolo 126-*bis* sul titolo abilitativo posseduto, lo stesso non recupera i relativi punti, ma sostiene l'esame di revisione.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Dalla medesima data il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 2007, n. 80, S.O. n. 96, recante disposizioni in materia di «Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente» è abrogato: i corsi di recupero punti il cui avvio è stato già comunicato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto, continuano a svolgersi secondo le modalità dallo stesso previste.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 22 ottobre 2010

Il capo del Dipartimento: FUMERO

ALLEGATO *1*
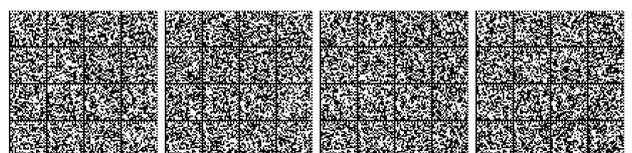
REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI

- DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
- DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE KB

Autoscuola ____

Ente ________________________________

ALLEGATO *2*

REGISTRO DI FREQUENZA DEL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI

- DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
- DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE KB

Autoscuola ____

Ente ______________________________

CORSO PER IL RECUPERO PUNTI PER:

- **CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE**
- **CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE KB**

Giorno ____________ Orario ________ Docente ________________

Argomento della lezione:

____

____

____

Nominativo	Firma in entrata *	Firma in uscita

* L'eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativa alla firma in entrata.

Il responsabile del corso

ALLEGATO *3*

ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI

- DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
- DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE KB

Si attesta che il/la Sig. ____

nat_ a ____ prov. ( ), il

_________________, titolare della patente di guida della categoria ______ n.

_________________________ ha frequentato presso quest_ (autoscuola/ente) il corso per il

recupero dei punti:

della carta di qualificazione del conducente
del certificato di abilitazione professionale di tipo KB

dal _____________ al ____________ .

Il/La Sig.____ è iscritto/a nel

registro di iscrizione al n. ______

Data ___________________________

Il responsabile del corso

(TIMBRO DELL'AUTOSCUOLA O DELL'ENTE)

Il firmatario del presente attestato si assume la responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato.

10A13159
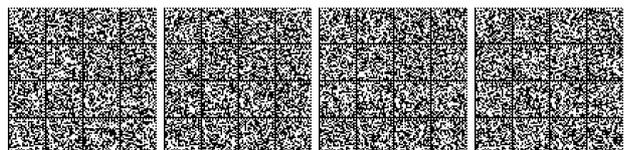
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 ottobre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Cappero di Pantelleria», registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al Regolamento CE n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/2006 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 880 della Commissione del 6 ottobre 2010, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della I.G.P. «Cappero di Pantelleria», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 880 del 6 ottobre 2010.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Cappero di Pantelleria», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 14 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Cappero di Pantelleria"

Art. 1

La indicazione geografica protetta "Cappero di Pantelleria" è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

La zona di produzione del "Cappero di Pantelleria" comprende l'intero territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani.

Art. 3

I cappereti destinati alla produzione del "Cappero di Pantelleria" debbono essere costituiti da piante della specie botanica "capparis spinosa" varietà "inermis" cultivar nocellara.

Art. 4

Le condizioni di impianto e le operazioni colturali dei cappereti destinati alla produzione della indicazione geografica protetta "Cappero di Pantelleria" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai bottoni fiorali (Capperi), le caratteristiche specifiche.

Le piante di cappero, **sia in coltura specializzata che in coltura promiscua,** debbono essere impiantate con una densità per ettaro **non superiore a 2.000; per superfici inferiori all'ettaro il numero è ridotto in misura proporzionale.**

La produzione massima di capperi, aventi diritto alla I.G.P. "Cappero di Pantelleria" è fissata in q.li 30 per ettaro.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione per ettaro di capperi da utilizzare con l'indicazione geografica protetta, dovrà essere riportata ai suddetti limiti di produttività, attraverso accurata cernita.

Art. 5

Le operazioni di raccolta vengono svolte a mano e in modo scalare dal 1° maggio al 31 ottobre di ciascun anno.

La raccolta procede a mano e scalarmente, lasciando sulla pianta i bottoni fiorali che non hanno raggiunto un sufficiente stato di maturazione.

La denuncia di produzione dei capperi destinati alla produzione del "Cappero di Pantelleria" deve essere effettuata all'organismo di controllo dai produttori della IGP.

Il termine ultimo di presentazione delle denunce di produzione **all'organismo di controllo di cui all'articolo 8** è fissato alla data del **31 dicembre** di ogni anno.

L'organismo di controllo verifica con sopralluoghi la rispondenza delle dichiarazioni di produzione e delle condizioni di coltivazione.

Le operazioni di salatura e l'acquisizione delle caratteristiche previste per l'immissione al consumo del cappero debbono essere effettuate esclusivamente nel territorio dell'isola di Pantelleria. I capperi commercializzati prima dell'acquisizione delle caratteristiche previste nel successivo art. 6, fuori dalla zona di produzione, perdono in via definitiva il diritto di utilizzo della indicazione geografica protetta e di qualsiasi riferimento geografico.

Le operazioni di salatura a secco con esclusivo utilizzo di sale marino, avvengono attraverso fasi successive di elaborazione del prodotto.

Nella prima fase, che si protrae per circa otto-dieci giorni **dalla data della raccolta dei capperi**, la massa di capperi viene addizionata di sale marino **nella misura corrispondente dal 30 al 40% del peso della stessa e rimescolata** al fine di favorire la fermentazione lattica, che conferisce le particolari caratteristiche organolettiche: trascorso il periodo di tempo sopra indicato viene eliminata l'acqua di vegetazione prodotta con la salatura.

La successiva fase di elaborazione prosegue con ulteriore aggiunta di sale marino **in quantità corrispondente dal 20 al** 25% del peso della massa dopo l'eliminazione dell'acqua di vegetazione.

Art. 6

Il "Cappero di Pantelleria" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
forma: globosa, subsferica, raramente oblunga o conica;
colore: verde tendente al senape;
odore: aromatico, forte, caratteristico senza alcuna inflessione di muffa o odori estranei;
sapore: aromatico, salato, caratteristico dei capperi di Pantelleria al sale marino;
umidità: **da un minimo del 50% ad un massimo del 70%**
calibro dei capperi **da un minimo di 4 mm ad un massimo di 15 mm;**
Sale marino presente **nelle confezioni: non superiore al 25% del peso dei capperi.**

Art. 7

Nella designazione e presentazione della indicazione geografica protetta "Cappero di Pantelleria" le diciture "Cappero di Pantelleria" e "Indicazione geografica protetta", devono essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni e medesima colorimetria.

Nell'etichetta devono essere compresi gli altri elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore e nome, ragione sociale **ed indirizzo dell'elaboratore del prodotto a Pantelleria,** lotto di produzione, peso netto all'origine. Eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo o non idoneo a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto, possono essere riportate anche in altro campo visivo.

Art. 8

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli artt. 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/06.

10A12792

DECRETO 14 ottobre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela del Gavi, per il tramite della regione Piemonte, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi»;

Visto il parere favorevole formulato dalla regione Piemonte in merito alla proposta, del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 del 12 agosto 2010;

Considerato che è pervenuta, nei termini e nei modi di cui al predetto parere, una istanza di controdeduzioni presentata da studio legale Baudino e Associati per conto di Azienda agricola La Scolca e altri, avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, espresso sulla citata istanza nella riunione del 23, 24 settembre 2010, con il quale, la stessa è stata respinta;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» , già denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 6.

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» .

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO
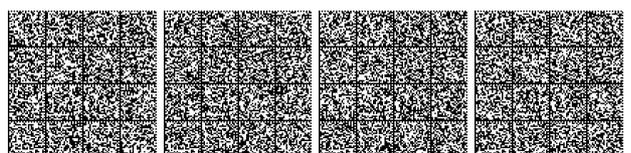
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA GAVI O CORTESE DI GAVI

Articolo 1
denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi”, già riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Gavi” o “Cortese di Gavi” tranquillo;
“Gavi” o “Cortese di Gavi” frizzante;
“Gavi” o “Cortese di Gavi” spumante;
“Gavi” o “Cortese di Gavi” Riserva;
“Gavi” o “Cortese di Gavi” Riserva Spumante metodo classico.

Articolo 2
base ampelografica

La denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” con la specificazione “tranquillo”, frizzante”, “spumante” “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico” è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, composti dal solo vitigno Cortese.

Articolo 3
zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi”, di cui all’art. 1, è così delimitata: partendo dall'estremo punto nord, corrispondente con l'incrocio fra la strada provinciale Novi Ligure-Gavi e la via Egidio Raggio dell'abitato di Novi Ligure la linea di delimitazione segue la via Egidio Raggio sino all'incrocio con la strada statale n. 35-bis. Seguendo la strada statale n. 35-bis verso Serravalle Scrivia attraversa l'abitato Serravalle Scrivia sino al bivio con la provinciale Gavi- Serravalle Scrivia, quindi percorrendo detta strada provinciale raggiunge la galleria nei pressi della cascina Grilla. Dalla galleria in località cascina Grilla, il comprensorio è delimitato dallo spartiacque sino al limite dei confini tra i comuni di Gavi e Arquata Scrivia.Quindi la linea di delimitazione segue i confini esterni dei comuni di Gavi, Carrosio, Bosio, Parodi e S. Cristoforo, includendo nella zona di produzione l'intero territorio di detti comuni. Seguendo il confine tra i comuni di S. Cristoforo e Castelletto d’Orba, la linea di delimitazione attraversa la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d’Orba, sino a raggiungere il confine di Capriata d’Orba. Segue quindi il confine tra i comuni di Capriata d’Orba e Castelletto d’Orba ad incontrare nuovamente la strada provinciale S. Cristoforo-Capriata d’Orba. Percorrendo detta strada la linea di delimitazione raggiunge il bivio per Francavilla Bisio e proseguendo per la strada Capriata d'Orba-Francavilla raggiunge l'abitato di Francavilla Bisio. Segue un breve tratto della strada Francavilla Bisio-Basaluzzo sino al bivio con la strada per Pasturana in località Madonnetta. Segue detta strada, verso Pasturana, fino al ponte sul Rio Riasco; segue il corso di detto Rio, verso monte, sino a raggiungere il ponte sulla strada Tassarolo-Novi Ligure. Percorre quindi la strada Tassarolo-Novi Ligure sino al bivio con la strada Gavi-Novi Ligure e successivamente detta strada sino all'incrocio con la via Egidio Raggio nell'abitato di Novi Ligure.

Articolo 4
norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura calcarea-argillosa-marnosa, con esclusione delle giaciture pianeggianti ed umide di fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed il sistema di potatura nei nuovi impianti devono essere quelli tradizionali, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300. La resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “tranquillo”, “frizzante”, “spumante” non deve essere superiore a 9,5 tonnellate; per le tipologie di cui sopra che utilizzino la menzione “vigna” la resa massima di uva per ettaro dei vigneti non deve

essere superiore a 8,50 tonnellate; la resa massima di uva per ettaro dei vigneti, in coltura specializzata, destinati alla produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico” non deve essere superiore a 6,50 tonnellate. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione massima per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
Per la produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “tranquillo”, “frizzante”, “spumante”, che utilizzi la menzione “vigna”, il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
• al terzo anno di impianto : 5,10 t uva/ha
• al quarto anno di impianto : 5,95 t uva/ha
• al quinto anno di impianto : 6,80 t uva/ha
• al sesto anno di impianto : 7,65 t uva/ha
• dal settimo anno di impianto in poi : 8,50 t uva/ha.

Per la produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico”, il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:
• al terzo anno di impianto : 3,90 t uva/ha
• al quarto anno di impianto : 4,55 t uva/ha
• al quinto anno di impianto : 5,20 t uva/ha
• al sesto anno di impianto : 5,85 t uva/ha
• dal settimo anno di impianto in poi : 6,50 t uva/ha.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a d.o.c.g. “Gavi” o “Cortese di Gavi” devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva / vino per i quantitativi di cui al comma successivo, purchè la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo; oltre tale valore decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla d.o.c.g.. Oltre il 75% decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto. La Regione Piemonte, sentito il parere degli interessati, con proprio decreto, può modificare di anno in anno, prima della vendemmia, il limite massimo di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00 % vol per la tipologia Riserva e “Riserva Spumante metodo classico”, 9,50% vol per le tipologie tranquillo e frizzante, e di 9,00% vol. per la tipologia spumante. Per queste ultime tipologie, le uve destinate alla produzione di prodotti che utilizzino la menzione “vigna” dovranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 % vol.

Le partite di uve destinate a Riserva dovranno costituire oggetto di separata registrazione e denuncia; la riclassificazione da “Gavi Riserva” a “Gavi Riserva Spumante” potrà avvenire successivamente alla denuncia, in caso di spumantizzazione. Le partite di uve destinate alla produzione di “Gavi” o “Cortese di Gavi” “spumante” che non raggiungono 9,50% vol dovranno costituire oggetto di separata registrazione e denuncia. La Regione, su richiesta del Consorzio e sentite le rappresentanze della filiera, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione temporanea delle iscrizioni agli schedari viticoli, per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.

Articolo 5
norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata dall’art. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva” prevede un anno di invecchiamento, di cui sei mesi di affinamento in bottiglia; il periodo di invecchiamento decorre dal 15 ottobre successivo alla vendemmia al 14 ottobre dell’anno seguente; l’immissione in commercio è consentita dal 1 Novembre dell’anno successivo alla vendemmia. Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva” e “ Riserva Spumante metodo classico ” devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata dall’art. 3. La tipologia dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” “Riserva Spumante metodo classico” prevede due anni di invecchiamento a decorrere dal 15 ottobre successivo alla vendemmia, di cui diciotto mesi di permanenza sui lieviti in bottiglia.

L'aumento del titolo alcolometrico volumico del mosto o del vino nuovo ancora in fermentazione, destinato a produrre vini a d.o.c.g. “Gavi” o “Cortese di Gavi” deve essere ottenuto mediante mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti della varietà Cortese prodotte nella zona di cui all’art. 3, iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi”, o con mosto concentrato rettificato.

Articolo 6
caratteristiche dei vini al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” all'atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipologia tranquillo:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Tipologia frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% voI.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Tipologia spumante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Tipologia Riserva:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

Tipologia Riserva Spumante metodo classico:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
spuma: fine e persistente;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: armonico, secco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini – modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino “Gavi” o “Cortese di Gavi”, nella tipologia “Tranquillo”, “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico”, può rivelare sentore di legno.
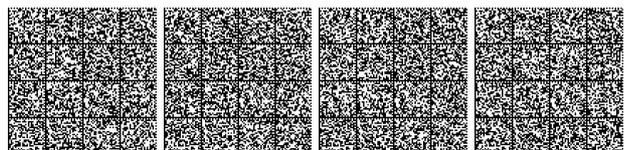
Articolo 7
etichettatura e presentazione

1) Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Gavi” o “Cortese di Gavi” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato”, e similari. E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

2) Per le tipologie “tranquillo”, “frizzante”, “spumante”, è consentito, l' uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ai comuni e alle frazioni riportati nell’allegato 1 e alle fattorie, zone e località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini sono stati ottenuti, purché nel rispetto delle normative vigenti in materia. L’indicazione del Comune deve figurare in etichetta e negli imballaggi al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata e garantita”, riportando esclusivamente la dicitura “del comune di …” eventualmente seguita dal nome della frazione, purché le uve provengano dal territorio indicato.
L'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle “vigne” è consentito, a condizione che le uve che danno origine a questi vini vengano vinificate separatamente e distintamente registrate nei registri obbligatori di cantina e nella denuncia annuale di produzione delle uve.
3) Per le tipologie “Riserva” e “Riserva Spumante metodo classico” è vietato l’uso di indicazioni geografiche inerenti comuni, frazioni e località.
E’ obbligatorio l'uso delle indicazioni toponomastiche relative alla “vigna”. Le uve che danno origine a questi vini devono essere vinificate separatamente e distintamente registrate nei registri obbligatori di cantina e nella denuncia annuale di produzione delle uve.
4) La menzione “vigna” dovrà essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la d.o.c.g. Gavi.
5) Per la tipologia “tranquillo” deve essere indicata in etichetta l’annata di produzione delle uve. Per la tipologia “Spumante metodo classico” deve essere indicata in etichetta la data di sboccatura, mentre resta facoltativa l’indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.
6) Per il vino a d.o.c.g. “Gavi” o “Cortese di Gavi” Riserva Spumante metodo classico deve essere riportata in etichetta la data di sboccatura e l’indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.

ALLEGATO 1

Elenco dei Comuni:

- Bosio
- Carrosio
- Capriata d'Orba
- Francavilla Bisio
- Gavi
- Novi Ligure
- Parodi Ligure
- Pasturana
- San Cristoforo
- Serravalle Scrivia
- Tassarolo.

Elenco delle Frazioni:

Nel comune di Bosio:
- Costa Santo Stefano
- Capanne di Marcarolo.

Nel comune di Gavi:
- Monterotondo
- Pratolungo
- Rovereto.

Nel comune di Parodi Ligure:
- Cadepiaggio
- Tramontana.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
GAVI O CORTESE DI GAVI TRANQUILLO	A012	X	069	1	X	X	A	0	X
GAVI O CORTESE DI GAVI FRIZZANTE	A012	X	069	1	X	X	C	0	X
GAVI O CORTESE DI GAVI SPUMANTE	A012	X	069	1	X	X	B	0	X
GAVI O CORTESE DI GAVI TRANQUILLO VIGNA	A012	X	069	1	V	X	A	0	X
GAVI O CORTESE DI GAVI FRIZZANTE VIGNA	A012	X	069	1	V	X	C	0	X
GAVI O CORTESE DI GAVI SPUMANTE VIGNA	A012	X	069	1	V	X	B	0	X
GAVI O CORTESE DI GAVI RISERVA VIGNA	A012	X	069	1	A	V	A	1	X
GAVI O CORTESE DI GAVI RISERVA SPUMANTE METODO CLASSICO VIGNA	A012	X	069	1	A	V	B	1	X

10A12794

DECRETO 15 ottobre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Monica di Sardegna».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini di Sardegna per il tramite della Regione autonoma Sardegna, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monica di Sardegna»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione autonoma Sardegna, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monica di Sardegna»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Monica di Sardegna» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 25 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Monica di Sardegna» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monica di Sardegna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º settembre 1972 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata «Monica di Sardegna» provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province Autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Monica di Sardegna» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Monica di Sardegna».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

"MONICA DI SARDEGNA"

Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "Monica di Sardegna" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

"Monica di Sardegna"

"Monica di Sardegna" superiore

"Monica di Sardegna" frizzante.

Articolo 2
Base ampelografica

I vini di cui all'articolo 1 devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale, dal vitigno Monica almeno per l'85%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sardegna fino ad un massimo del 15%.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della regione Sardegna.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC "Monica di Sardegna" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni male esposti e quelli di debole spessore derivanti da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivanti da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 750 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare le 15 tonnellate per ettaro.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata al limite suddetto, purché la produzione non superi del 20 % il limite massimo stabilito dal presente disciplinare di produzione.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Sardegna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di uva rivendicabile per ettaro per la produzione di vino DOC "Monica di Sardegna", inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC "Monica di Sardegna" i seguenti titoli alcolometrici volumico naturali minimi:

"Monica di Sardegna" e "Monica di Sardegna" frizzante 10,5 % ;

"Monica di Sardegna" superiore 12 %.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

L'eventuale eccedenza, fino al limite dell'80%, non avrà diritto alla DOC, ma potrà essere designato con la IGT "Isola dei Nuraghi". Oltre tale limite, tutto il prodotto non avrà diritto a nessuna D.O.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini a DOC "Monica di Sardegna" non possono essere immessi al consumo prima del 31 marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Il vino a DOC "Monica di Sardegna" "superiore" non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini a DOC "Monica di Sardegna" all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Monica di Sardegna

- colore: rosso rubino, tendente all'amaranto con l'invecchiamento;

- odore: intenso etereo e gradevole;

- sapore: secco oppure amabile, sapido con caratteristico retrogusto;

- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11 % vol;

- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Monica di Sardegna superiore

- colore: rosso rubino, tendente all'amaranto con l'invecchiamento;
- odore: intenso etereo e gradevole;
- sapore: secco, sapido con caratteristico retrogusto;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,5 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

Monica di Sardegna frizzante:

- colore: rosso rubino;
- odore: intenso etereo e gradevole;
- sapore: secco oppure amabile, sapido con caratteristico retrogusto;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
Etichettatura e presentazione

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione della tipologia frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I tipi "amabile" (tranquillo e frizzante) debbono essere designati in etichetta con la specificazione "amabile".

Articolo 8
Confezionamento

Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

I vini a DOC "Monica di Sardegna", ai fini dell'immissione al consumo, debbono essere confezionati solo in recipienti di vetro di foggia tale da qualificare un vino di pregio, chiusi con tappo di sughero raso bocca. Tuttavia, per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a lt 0,750, ad esclusione della tipologia Superiore è ammesso il tappo a vite od analoga chiusura ammessa dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo a corona.

ALLEGATO **A**

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
MONICA DI SARDEGNA	B119	X	149	2	X	X	A	0	X
MONICA DI SARDEGNA AMABILE	B119	X	149	2	X	X	A	0	C
MONICA DI SARDEGNA SECCO	B119	X	149	2	X	X	A	0	A
MONICA DI SARDEGNA FRIZZANTE	B119	X	149	2	X	X	C	0	X
MONICA DI SARDEGNA FRIZZANTE AMABILE	B119	X	149	2	X	X	C	0	C
MONICA DI SARDEGNA FRIZZANTE SECCO	B119	X	149	2	X	X	C	0	A
MONICA DI SARDEGNA SUPERIORE	B119	X	149	2	B	X	A	0	X
MONICA DI SARDEGNA SUPERIORE SECCO	B119	X	149	2	B	X	A	0	A

10A12795

DECRETO 18 ottobre 2010.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n.1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 13 novembre 2008 al 20 gennaio 2009 nella provincia di Caltanissetta;

Vista la nota del 23 settembre 2010 con la quale la Regione Sicilia ha comunicato che a seguito dell'impossibilità di riunire la Giunta regionale entro i termini di legge, ha approvato la proposta con decreto del Presidente della regione n. 527/Gab del 17 aprile 2009 ratificata in data 21 aprile dalla Giunta regionale;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le Strutture aziendali e alle Infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle Strutture aziendali e alle Infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

Caltanissetta:

piogge alluvionali dal 13 novembre 2008 al 20 gennaio 2009 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Butera, Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino;

piogge alluvionali dal 13 novembre 2008 al 20 gennaio 2009 - provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Butera, Gela, Mazzarino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2010

Il Ministro: GALAN

10A12819

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Tirosint» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/63 del 10 settembre 2010

Medicinale: TIROSINT.

Confezioni:

034368050 - 50 microgrammi compresse 50 compresse;

034368047 - 100 microgrammi compresse 50 compresse;

034368062 - 100 microgrammi/ml gocce orali soluzione flacone 20 ml.

Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia Srl.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza 6 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12953

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Flumezina» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/62 del 10 settembre 2010

Medicinale: FLUMEZINA.

Confezione: 036506018 0,2%+0,1% collirio, sospensione – flacone 5 ml.

Titolare AIC: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.A.

Procedura Nazionale.

È rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 219/2006 e successive modifiche, art. 80, comma 1, la ditta titolare dell'AIC dovrà far pervenire, entro 30 giorni, l'originale della traduzione giurata dei relativi stampati redatti in tedesco alla quale deve essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante in cui si attesti che gli stampati redatti in tedesco sono esattamente corrispondenti a quelli in italiano modificati.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 240° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A12954

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese già assegnatarie di marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, sono state cancellate dal Registro degli assegnatari dei marchi d'identificazione per metalli preziosi tenuto dalla Camera di commercio di Napoli con determinazione dirigenziale n. 279 del 28 aprile 2010. Le imprese hanno provveduto a riconsegnare i punzoni in dotazione che sono stati ritirati e deformati dalla Camera di commercio di Napoli.

N. marchio	Denominazione Impresa	Sede
558NA	Antonacci Alfredo	Napoli
1097NA	Capuozzo Emanuele	Napoli
1159NA	Di Stefano spa	Napoli
1120NA	Falanga Mario	Napoli
811NA	Garofano Andrea & C. sas	Torre del Greco
1143NA	Laboratorio orafo di Sergio Pane	Napoli
983NA	Miranda Giovanni	Napoli
1016NA	Michele Nappa	Napoli
852NA	Palma Biagio	Napoli
757NA	Pepere Giuseppe	Torre del Greco
1015NA	Vecchi Angelo	Napoli
988NA	Vitello Antonio	Torre del Greco

10A12788

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 ottobre 2010 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Irene Riga, Console della Repubblica ellenica in Venezia.

10A13128

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione del Monastero delle Suore Agostiniane sotto il titolo di S. Antonio Abate, in Schio.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2010, viene soppresso il Monastero delle Suore Agostiniane sotto il titoli di S. Antonio Abate, con sede in Schio (Vicenza).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto al Monastero delle Suore Agostiniane di S. Maria degli Angeli, con sede in Siena.

10A12386

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo relativi al giorno 26 ottobre 2010.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3912
Yen	113,11
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,618
Corona danese	7,4577
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87685
Fiorino ungherese	274,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7097
Zloty polacco	3,9352
Nuovo leu romeno	4,2750
Corona svedese	9,3028
Franco svizzero	1,3558
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1200
Kuna croata	7,3423
Rublo russo	42,2875
Lira turca	1,9785
Dollaro australiano	1,4108
Real brasiliano	2,3674
Dollaro canadese	1,4245
Yuan cinese	9,2691
Dollaro di Hong Kong	10,7925
Rupia indonesiana	12410,75
Rupia indiana	61,9850
Won sudcoreano	1558,32
Peso messicano	17,2473
Ringgit malese	4,3079
Dollaro neozelandese	1,8549
Peso filippino	60,064
Dollaro di Singapore	1,8053
Baht tailandese	41,611
Rand sudafricano	9,6340

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13319
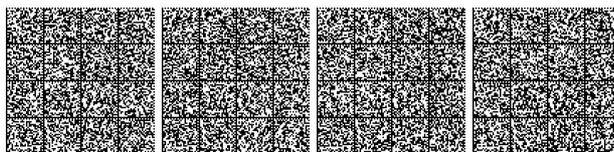
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo relativi al giorno 27 ottobre 2010.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3803
Yen	112,78
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,663
Corona danese	7,4585
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87235
Fiorino ungherese	275,04
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9501
Nuovo leu romeno	4,2762
Corona svedese	9,3317
Franco svizzero	1,3639
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1450
Kuna croata	7,3452
Rublo russo	42,3172
Lira turca	1,9834
Dollaro australiano	1,4194
Real brasiliano	2,3546
Dollaro canadese	1,4210
Yuan cinese	9,2212
Dollaro di Hong Kong	10,7096
Rupia indonesiana	12340,46
Rupia indiana	61,4720
Won sudcoreano	1561,75
Peso messicano	17,1847
Ringgit malese	4,2960
Dollaro neozelandese	1,8500
Peso filippino	59,646
Dollaro di Singapore	1,7974
Baht tailandese	41,402
Rand sudafricano	9,7120

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13320

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo relativi al giorno 28 ottobre 2010.

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3857
Yen	112,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,630
Corona danese	7,4584
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87040
Fiorino ungherese	273,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7098
Zloty polacco	3,9646
Nuovo leu romeno	4,2698
Corona svedese	9,3164
Franco svizzero	1,3668
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1500
Kuna croata	7,3422
Rublo russo	42,5500
Lira turca	1,9869
Dollaro australiano	1,4158
Real brasiliano	2,3742
Dollaro canadese	1,4195
Yuan cinese	9,2667
Dollaro di Hong Kong	10,7501
Rupia indonesiana	12382,71
Rupia indiana	61,6700
Won sudcoreano	1557,32
Peso messicano	17,1935
Ringgit malese	4,3088
Dollaro neozelandese	1,8459
Peso filippino	59,726
Dollaro di Singapore	1,7994
Baht tailandese	41,516
Rand sudafricano	9,7451

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A13321
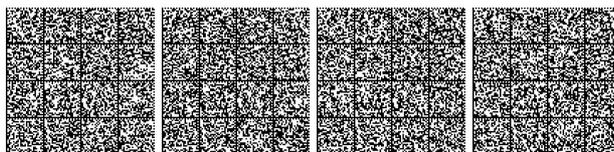
MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Vanguard 7».

Provvedimento n. 205 del 4 ottobre 2010

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «VANGUARD 7».

Confezioni:

1 flacone da una dose (liof.+liquido) - A.I.C. numero 100174010;

10 flaconi da 1 dose (liof.+liquido) - A.I.C. numero 100174022;

25 flaconi da 1 dose (liof.+liquido) - A.I.C. numero 100174034.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl con sede legale in Latina, via Isonzo 71 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II - modifica del titolo minimo del virus della parainfluenza.

Si autorizza la modifica della composizione quantitativa del principio attivo della frazione liofilizzata come di seguito riportato: virus vivo attenuato della parainfluenza del cane, ceppo NL-CPI-5, non meno di $10^{6.0}CCID_{50}$.

La validità della frazione liofilizzata resta invariata (24 mesi).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A12783

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale «Loxicom».

Provvedimento n. 127 del 24 giugno 2010

Titolare A.I.C.: NORBROOK LABORATORIES LTD - UK.

Rappresentante Italia: Ascor Chimici S.r.l.

Specialità medicinale: LOXICOM.

Confezioni autorizzate: confezione Loxicom 0,5 mg/ml sospensione orale gatti flacone 15 ml, NIN 104059098 - EU/2/08/090/009.

Regime di dispensazione: «Da vendere dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia ripetibile».

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea del 23 marzo 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

10A12784

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-258) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00